



Tribunale di Treviso

Il Giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza di sospensione depositata dal creditore procedente;

rilevato che i creditori intervenuti e la debitrice esecutata hanno manifestato il consenso;

visto l'art. 624 *bis* c.p.c.;

p.q.m.

Sospende la procedura esecutiva per mesi 3 (tre).

Si comunichi, alle parti e agli ausiliari nominati.

Treviso, 22/01/2025

Il G.E.

Dott.ssa Paola Torresan